

Quesito

1.

Poiché il punto 6. del capitolato d'oneri recita: "Il servizio è aggiudicato e contabilizzato a corpo. L'importo contrattuale determinato conformemente al comma primo del presente articolo, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito al servizio."; qualora il quantitativo dei fanghi prodotto nell'anno dovesse superare le quantità previste nel computo metrico estimativo, come verranno riconosciute tali quantità in eccedenza?

Quesito

2.

Qualora le quantità previste per la manutenzione dovessero essere superate e/o qualora dovesse esser fatta della manutenzione straordinaria, come verranno riconosciuti tali maggiori oneri?

Risposta

1)

con il contratto a corpo la normativa vigente stabilisce che il prezzo rimane fisso e invariabile ed implica che il lavoro o il servizio da eseguire sia ben determinato e descritto in modo estremamente preciso e che l'appaltatore sopporta il rischio dell'alea della maggiore o minore quantità dei fattori produttivi complessivi che si rendono necessari rispetto a quello preventivato in progetto, senza che ciò legittimi la trasformazione dell'appalto in un contratto aleatorio.

Risposta

2)

all'art. 9 del Capitolato sono riportate le prestazioni a carico dell'appaltatore, all'art. 10 co 3 e 4 e all'art. 11 sono specificati cosa si intende per manutenzione straordinaria (compresa nel progetto) e migliorie (non comprese nel progetto).